







PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

Circolare n. 17 del 27 Settembre 2018

Ai docenti Al personale ATA

## Oggetto: Direttiva sulle assenze del personale docente ed ata

In merito all'oggetto lo scrivente, in data 16 Settembre 2015, con circolare n. 8, ha emanato le disposizioni cui il personale doveva attenersi.

Tenuto conto delle problematiche rilevate e dell'avvicendamento di personale avvenuto, con la presente si forniscono nuovamente le disposizioni relative alla disciplina delle assenze, a cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

Si ricorda che, in particolare, le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – da cui la presente direttiva trae indicazioni – derivano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07 e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella recente Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle "Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti", nonché ogni altra direttiva, nota e/o precisazione pervenute dagli uffici centrali e periferici del MIUR.

#### Premessa:

La comunicazione dell'assenza o la proroga di un evento già in corso è un obbligo cui il dipendente deve adempiere prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Pertanto la comunicazione di qualsiasi assenza o ritardo deve essere effettuata, da parte di tutto il personale, telefonicamente all'ufficio di segreteria al mattino, **tra le ore 7,45 e le ore 8.00**, a prescindere dal turno di servizio. È necessario che l'ufficio sia informato per tempo dell'assenza, per essere messo in condizione di procedere con le sostituzioni. In caso di assenza o impedimento del personale amministrativo la comunicazione deve essere fatta al collaboratore scolastico presente al centralino.

Si precisa che a seguito dell'introduzione delle norme sulla dematerializzazione degli atti amministrativi, tale modalità di comunicazione, nel corso del corrente anno scolastico, subirà una modifica che sarà resa nota con successiva circolare.









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

# 1) ASSENZA PER MALATTIA Modalità di comunicazione dell'assenza

La comunicazione dell'assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate tempestivamente non appena in possesso della prognosi rilasciata dal medico curante di cui contestualmente il dipendente deve fornire il numero di certificato. Nella fase iniziale, tuttavia, allo scopo di poter garantire trasparenza e correttezza nell'attribuzione delle supplenze è necessario che il personale faccia una comunicazione il più possibile precisa dei giorni di assenza per malattia anche se non ha ancora consultato il proprio medico di base fermo restando l'obbligo della successiva comunicazione in giornata del numero di certificato.

## Certificazione medica

- L'assenza per malattia deve essere sempre giustificata mediante la produzione di certificato medico che:
  - se rilasciato dal medico senza avvalersi del sistema telematico deve contenere i motivi di tale impedimento;
  - o deve essere recapitato alla scuola o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro **cinque giorni** dall'inizio dell'evento;
- Quando l'assenza è dovuta a prestazioni sanitarie, rese presso il Pronto Soccorso che non dispone della trasmissione telematica, può essere giustificata, nei modi e termini sopra descritti, mediante la produzione della relativa certificazione medica in originale da richiedere al medico di P.S. contenente soltanto la prognosi.
- Quando l'assenza si verifica in località diversa dalla propria residenza la certificazione medica deve essere sempre rilasciata da strutture pubbliche quali ASL, Guardia Medica e recapitata nei modi e nei termini sopra descritti.
- In base al disposto del comma 2 dell'art. 55-septies del D.L.vo n. 165/01, come novellato dall'art. 69 del D.L.v. n. 150/09, la certificazione medica sarà inviata per via telematica<sup>1</sup>, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'INPS. In merito la Circolare INPS n. 60/2010 precisa quanto segue: «Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:
  - A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
  - **B) del certificato di malattia per l'assistito** che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il **numero del certificato**, attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell'Istituto (cfr. INPS) ».

• Si rammenta che è previsto *licenziamento disciplinare* nei casi previsti dal comma 1 – lett. a) e b) - art. 55-quater del D.L.Vo n.165/01 come novellato dall'art. 69 del D.L.vo n.150/09<sup>2</sup>

1

La piena andata a regime del sistema è partita dal 31 gennaio 2011.

<sup>(</sup>a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

- Nel caso di assenza superiore ai 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento, anche di prosecuzione della malattia, entro l'anno solare, l'assenza dovrà essere giustificata esclusivamente da certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica<sup>3</sup>.
- **Se la prognosi non è superiore ai dieci giorni**, le prime due certificazioni dell'anno (scolastico) possono essere rilasciate anche da liberi professionisti.
- <u>La certificazione non conforme a quanto previsto comporta la privazione dell'intera retribuzione e dell'anzianità di servizio.</u>

Visita fiscale: reperibilità e controllo

- Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l'obbligo di reperibilità presso l'ultimo domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se non lavorativo o festivo, in base alle fasce orarie stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 18 dicembre 2009 n. 206. Le predette fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. A tal fine il lavoratore deve fornire all'Amministrazione l'esatto domicilio e la ASL competente. Qualora, il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio abituale domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all'ufficio di segreteria, diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell'assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata.
- Il dipendente, invero, che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari o per altri giustificati motivi) ha l'obbligo di comunicare alla scuola, contestualmente alla comunicazione dell'assenza oppure entro le ore 9.30 durante il periodo di malattia, la diversa fascia di reperibilità (art. 17 comma 16 CCNL vigente), per consentire all'istituto la relativa comunicazione all'INPS.

La comunicazione si ritiene validamente pervenuta se effettuata, **con congruo anticipo rispetto all'allontanamento**, a mezzo di fonogramma protocollato redatto da un impiegato degli uffici amministrativi o, in subordine, a mezzo di comunicazione scritta fatta pervenire all'ufficio mediante consegna a mano, per posta, e-mail mips20000p@istruzione.it.

Si comunica che i medici fiscali, talvolta certificano la difficoltà di effettuare le visite a causa dell'impossibilità di reperire gli interessati per mancanza del cognome sul citofono (in caso di insegnanti coniugate spesso vi è solo quello del marito), perché l'indirizzo o il numero civico sono sbagliati o, ancora, per mancanza di indicazioni precise, in caso di più abitazioni presenti ad uno stesso civico. Analoga difficoltà viene espressa relativamente alle cassette postali in cui devono

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione»

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sono da considerarsi "struttura sanitaria pubblica": ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale della ASL, clinica o medico specialista convenzionato con il S.S.N., medici di base. A riguardo, appare utile rendere noto che con parere n.45 del 4.07.2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che vanno considerati "struttura sanitaria pubblica" i presidi ospedalieri e ambulatoriali del S.S.N., nonché i medici di base per effetto delle convenzioni tra questi e il S.S.N., In tale ultimo caso, il certificato dovrà attestare in modo chiaro l'appartenenza del medico ad una struttura sanitaria pubblica. Sono, pertanto, da ritenere non valide le certificazioni rilasciate da un medico libero professionista non convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

lasciare gli avvisi per le visite ambulatoriali nel caso in cui il dipendente risulti assente al domicilio. Si raccomanda pertanto a tutto il personale di esporre in modo chiaro e visibile il proprio cognome sia sulla tastiera del citofono condominiale o privato, sia sulla cassetta delle lettere personale.

Si rende noto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4233 del 2002, ha stabilito che <u>«le visite fiscali devono essere sempre agevolate da parte del lavoratore; in particolare ha affermato che decade il trattamento economico quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, per incuria o negligenza, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario».</u>

In base al su menzionato D.P.C.M. n. 206/09, <u>sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità</u> i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- Si rammenta, altresì, che, in caso di assenza per "patologie gravi che richiedono terapie salvavita", la certificazione medica deve attestare specificatamente che la terapia da effettuare comporti <u>«effetti collaterali invalidanti per n. xx giorni»</u>.

#### Trattamento economico

- Nei primi dieci giorni di assenza anche non continuativi spetta il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
- La ritenuta economica per i primi dieci giorni di malattia è relativa ai primi dieci giorni di malattia
  di ogni periodo di assenza e non solo ai primi dieci giorni dell'anno. Per Ogni evento morboso
  quindi, se non vi è soluzione di continuità è prevista la suddetta trattenuta che sarà applicata sui
  primi 10 giorni per ogni evento.
- Per i periodi successivi, e fino alla concorrenza del periodo massimo di assenze nel triennio, nella misura prevista dal CCNL, art. 17, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio.
- Non sono soggette a decurtazione perché fanno eccezione: le assenze per maternità, l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità, il congedo per paternità, l'assenza per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, i congedi parentali e per lutto e le assenze usufruite ai sensi della Legge n. 104/92.









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

#### **Documentazione**

- La documentazione completa da presentare agli uffici di segreteria, nei modi e nei tempi sopra descritti, è la seguente:
  - 1. comunicazione assenza modello MGD022 (docenti) modello MGA005 (ata)
  - 2. certificato/i medico/i (se non trasmesso per via telematica)
  - 3. Su specifica richiesta dell'Amministrazione: ogni certificato comprovante i motivi dell'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie secondo quanto comunicato all'ufficio durante l'assenza. Tale documentazione costituisce l'unica prova valida per non incorrere nella eventuale ipotesi prevista dalla legge di "assenza dal domicilio in caso di visita fiscale" che prevede la decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni e del 50 % per il periodo successivo all'assenza contestata oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste per le assenze ingiustificate.

# 2) ASSENZA PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI (Messaggio INPS n. 3366 del 18/05/2015)

Il TAR del Lazio - con sentenze 5711 e 5714 del 17/4/2015 - si è pronunciato in merito alla controversa questione inerente l'esatta l'imputazione delle **assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici**. Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori indirizzi applicativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, le assenze ascrivibili alle predette fattispecie potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi "per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati", o dei brevi permessi.

Nel caso in cui l'assenza per l'espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia il dipendente:

- dovrà produrre attestazione di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato che riporti anche l'orario della prestazione: l'attestazione deve contenere l'indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell'orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
- dovrà, nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro, comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l'effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l'esigenza di assentarsi al fine di consentire all'amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all'assenza de qua ed adottare le misure che il caso richiede.

Per le modalità di comunicazione e retribuzione vedere "assenze per Malattia".









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

# 3) ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione

- I permessi retribuiti per motivi personali/famiglia, studio, etc. <u>vanno usufruiti a domanda da</u> indirizzare allo scrivente.
- I suddetti permessi devono essere <u>documentati</u>, <u>anche mediante autocertificazione</u>, <u>come previsto dal CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09)</u>, in <u>maniera circostanziata</u>, indicando tutti gli elementi <u>utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell'Amministrazione</u>. In merito, pertanto, sarà richiesto di completare la documentazione, laddove risultasse incompleta, entro termini perentori, oltre i quali in caso di persistenza di documentazione incompleta si considererà l'assenza come ingiustificata, con le conseguenze del caso.

  Premesso che il personale di segreteria tenuto a trattare le pratiche di assenza è vincolato dal
  - segreto d'ufficio, qualora l'interessato per motivi di riservatezza intenda avvalersi sulla domanda dell'annotazione "motivi noti alla Dirigenza" la relativa certificazione o autocertificazione, anziché essere riportata sul retro della domanda, deve essere allegata alla domanda in busta chiusa.
- Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno tre giorni d'anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/ di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere anch'essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato ai punti precedenti.
- Qualora il dipendente avesse la necessità di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l'assenza per malattia.

## 4) ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92

#### Modalità di comunicazione dell'assenza

- I permessi di cui alla Legge n. 104/92 vanno usufruiti secondo le modalità indicate dalla norma stessa e <u>dall'art. 15, c. 6 CCNL 2006-09</u>, in base al quale i docenti devono usufruirne <u>possibilmente</u> in giornate non ricorrenti.
- Si ricorda che la domanda per l'autorizzazione a poter usufruire dei permessi è annuale pertanto all'inizio di ciascun anno scolastico il personale deve produrre la documentazione rivolgendosi all'ufficio giuridica, per le nuove domande il personale si rivolgerà al Direttore delegato alla fase istruttoria.
- Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a comunicare la fruizione del predetto permesso con almeno cinque giorni d'anticipo; la comunicazione, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, deve rivestire carattere di eccezionalità documentata e deve essere effettuata con la stessa procedura con la quale si comunica l'assenza per malattia.

## 5) ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI

# Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione

• I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 151/2001 e successive integrazioni e modificazioni, riprese dall'art. 12 del CCNL 2006-2009.









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

- Anche le assenze per malattia del figlio, usufruite ai sensi dell'art. 47 del D.L.vo n. 151/2001, devono essere comunicate con la stessa procedura con la quale si comunica l'assenza per malattia.
- Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
- Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, si rammenta
  che la domanda va inoltrata, di norma, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
  astensione dal lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito
  inoltrare la domanda, come indicato al comma 8 dell'art. 12 del CCNL 2006-2009, entro le
  quarantotto ore antecedenti l'inizio del periodo di congedo.

## 6) ASSENZA PER FERIE

# Modalità di fruizione e relativa documentazione

- La fruizione delle ferie è regolamentata dall'art. 13 (personale a T.I.) e dall'art. 19 (personale a T.D.) del CCNL 2006-2009, secondo modalità differenti tra il personale docente ed ATA.
- Per quanto concerne il personale docente a T.I. è previsto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica per gli stessi motivi e con le stesse modalità con cui sono fruiti i permessi retribuiti di cui all'art. 15, c. 2 del CCNL 2006-2009; pertanto, si rimanda a quanto indicato, in merito, in precedenza.
- Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l'attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e rappresenta, pertanto, un evento eccezionale, per necessità inderogabili e improrogabili; la richiesta, da circostanziare e documentare, anche con autocertificazione, va inoltrata allo scrivente con congruo anticipo, almeno cinque giorni prima, al fine di valutarne la fattibilità della concessione, compatibilmente con le predette esigenze di servizio. E' opportuno che il dipendente prima di presentare la domanda senta il Direttore per il previsto parere sulla funzionalità dell'ufficio.

Per ulteriori disposizioni si rinvia al testo della contrattazione integrativa di Istituto.

## 7) ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI

- La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione.
- Al fine di consentire allo scrivente la valutazione del caso, l'eventuale richiesta di assenza/esonero dall'attività collegiale deve essere presentata al massimo entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l'impegno.
- Le richieste avanzate dopo le ore 12.00 devono riguardare particolari gravi motivi contingenti e imprevisti (malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare.









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Statale "Marie Curie" – Scientifico – Classico - Linguistico

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it

## 8) PRECISAZIONI PER IL PERSONALE ATA

Come già comunicato con mail del 28/05/2018, il 19/04/2018 presso l'Aran è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca valido per il triennio 2016/2018. Tra le varie novità, **per il personale ATA**, risultano modificate alcune delle norme contenute nel precedente Contratto, in particolare, con gli **articoli 31**, **32 e 33**, sono state riscritte le disposizioni relative ai <u>Permessi orari per motivi personali e familiari</u> (**art. 31**), ai <u>Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge</u> (**art. 32**), alle <u>assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici</u> (**art. 33**).

Il contenuto degli articoli sopra citati, con effetto dal 19/04/2018, ha fatto cessare le condizioni previste per la fruizione degli analoghi permessi e/o assenze così come formulate dal vecchio Contratto del 2006/2009. Per eventuali ulteriori informazioni, il personale ATA, potrà rivolgersi al Direttore Amministrativo.

#### Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur certo della professionalità e della puntualità che caratterizza gli operatori di questa Istituzione Scolastica, il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, sia per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza, rispetto ai già onerosi compiti che gli stessi svolgono, sia per evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni, che nuocerebbero, di certo, al clima di serenità e fattiva cooperazione.

Il Dirigente Scolastico Prof. Bortolino Brunelli

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse)

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it